

REGOLAMENTO REGIONALE SULLA VIA:
D.G.R. 119/2002

Il D.G.R. 119/2002 definisce i **Criteri e indirizzi in materia di procedure ambientali**, in particolare istituisce lo Sportello Regionale per l'Ambiente (SRA – art. 1) che provvede a:

- alla ricezione, istruttoria e rilascio del provvedimento conclusivo in materia di V.I.A., BB.AA. e Valutazione di incidenza;
- a fornire informazioni sulle procedure e sugli adempimenti necessari in materia ambientale;
- a predisporre la modulistica;
- ad informatizzare le procedure anche in via telematica;
- alla realizzazione e adeguamento delle cartografie tematiche;
- alla redazione del registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti per i quali è stata richiesta la procedura di V.I.A. e di V.C.A.;

Non mi sembra che sul sito della Regione che vi ho girato ci sia la pratica della VIA della Mirror.

Nel nostro caso l'autorità competente è il Comitato di Coordinamento Regionale composto da:

- dal Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con funzioni di Presidente, che, in caso di sua assenza, può delegare altro Dirigente del Comitato;
- dal Dirigente del Servizio Beni Ambientali e Paesaggio Aree Protette e Valutazioni Ambientali, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Amministrativo per l'Urbanistica, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega **12**;
- dal Dirigente del Servizio Urbanistico della Provincia competente per territorio, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Genio Civile competente per territorio, da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;

- dal Dirigente del Servizio Opere marittime, qualità delle acque marine, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- dal Dirigente del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio, da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
- da numero 3 (tre) esperti in materia ambientale, designati dal Consiglio Regionale.

L'Organo tecnico competente invece è rappresentato dal Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale della Regione Abruzzo.

L' Art. 8 - Misure di pubblicità – del suddetto DGR prevede che dopo l'avvenuto deposito presso il Servizio V.I.A. della Regione Abruzzo, nonché presso tutti gli Enti interessati, il Committente delle opere provvede alla pubblicazione su di un quotidiano di diffusione regionale; su un quotidiano a diffusione nazionale; con manifesto murale, in numero congruo di copie, nei Comuni interessati, di un annuncio contenente:

- a. l'indicazione dell'opera;
- b. la sua localizzazione riferita all'incidenza spaziale e territoriale dell'intervento;
- c. una sommaria descrizione del progetto ed una esposizione sintetica dei dati di maggiore rilievo evidenziando l'eventuale contrasto con i piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore.

L'avviso, a cura del Servizio V.I.A. della R. A., **è, inoltre, tempestivamente pubblicato sul sito internet** della Direzione Territorio <http://territorio.regione.abruzzo.it/SRA>.

Sembra chiaro che il regolamento prevede che la Regione è tenuta a pubblicare sul sito internet la pratica VIA.

Ripeto, il sito che vi ho girato non contiene la nostra VIA!

Questo è un altro vizio formale nel procedimento.

Nel termine di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione sui due quotidiani, chiunque, in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, alla predetta Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale.

Al fine di garantire tutte le azioni necessarie per:

- assicurare l'informazione ai cittadini ed ai portatori di interessi pubblici o privati, così da favorirne la partecipazione;
- a richiesta, fornire copia degli atti depositati;
- la ricezione e registrazione delle istanze, osservazioni, o pareri sull'opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale;

*è incaricato **un responsabile dell'informazione per le procedure V.I.A.**, che è un pubblico dipendente diverso dal responsabile del procedimento.*

Il responsabile dell'informazione dovrebbe essere scritto sul manifesto, sul giornale, o sul sito internet come per le altre pratiche. Questo potrebbe essere un altro vizio del procedimento!

*Infine, l'art. **10 - Conferenza dei Servizi** – stabilisce che l'organo tecnico competente in materia di V.I.A. può indire, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. °241 come modificato dalla L. 24 novembre 2000 n°340, una o più Conferenze dei Servizi.*

Alla Conferenza dei Servizi partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza.

3. Le determinazioni concordate nella Conferenza dei Servizi, descritte nel verbale conclusivo della Conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.

Credo che oltre a richiedere tutta la documentazione potremmo anche avanzare all'Organo tecnico competente (Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale della Regione Abruzzo) una richiesta di indire una Conferenza di servizi. Bisogna sentire un avvocato in gamba.